



**PROGETTI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DI PRIMA INDUSTRIALIZZAZIONE
PER LE IMPRESE INNOVATIVE AD ALTO POTENZIALE PER LA LOTTA ALLE
PATOLOGIE ONCOLOGICHE – CAMPANIA TERRA DEL BUONO**

**PO FESR 2014-2020 – REGIONE CAMPANIA
ASSE 1 – OBIETTIVO SPECIFICO: 1.1 – INCREMENTO DELL’ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE DELLE
IMPRESE**

Art. 1 - Finalità e obiettivo dell'Avviso	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Soggetti partecipanti e requisiti di ammissibilità	6
Art. 4 - Ambiti di intervento.....	9
Art. 5 - Risorse finanziarie disponibili	10
Art. 6 - Caratteristiche dei Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione	11
Art. 7 - Determinazione ed ammissibilità dei costi	11
Art. 8 - Intensità del contributo e agevolazioni concedibili.....	13
Art. 9 - Modalità e criteri per la valutazione	14
Art. 10 - Modalità di presentazione delle domande	17
Art. 11 - Priorità delle domande e cause di esclusione.....	17
Art. 12 - Istruttoria delle domande e valutazione dei progetti.....	18
Art. 13 - Clausola di autotutela.....	18
Art. 14 - Controlli e monitoraggio	19
Art. 15 - Cumulo delle agevolazioni	19
Art. 16 - Revoca delle agevolazioni	19
Art. 17 - Informativa sulla Privacy	20
Art. 18 - Disposizioni finali	20

Art. 1 - Finalità e obiettivo dell'Avviso

1. Con il presente Avviso la Regione Campania intende promuovere progetti di R&S collaborativi tra PMI e Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, che nell'ottica di valorizzare i risultati di attività di ricerca già svolte o di una proprietà intellettuale a disposizione, intendono perseguire percorsi di trasferimento tecnologico concentrati su attività di sviluppo sperimentale e finalizzati all'implementazione di processi di prima industrializzazione di soluzioni tecnologiche in grado di favorire un riposizionamento economico-sociale e dell'immagine internazionale della Regione Campania da terra dei fuochi a terra del buono.

2. Le PMI sono essenziali per la crescita economica, l'innovazione, l'occupazione e l'integrazione sociale nelle regioni dell'UE: rappresentano il 98 % delle imprese e creano il 67 % dei posti di lavoro; i risultati delle attività di R&S realizzate dalle PMI, si arrestano (*death valley*) al più alla fase della dimostrazione della validità dell'applicazione prototipale su scala pre-industriale delle soluzioni perseguite, per cui esiste ancora un percorso da effettuare affinché il trasferimento tecnologico si traduca in un'effettiva applicazione valida nel mercato: formulazione della scala iniziale di produzione fino al lancio sul mercato delle nuove soluzioni, passando per tutti i test post-prototipazione, la definizione di ben definiti obiettivi industriali, la ricognizione delle esigenze di innovazione organizzativa e delle opportunità di mercato e/o di partnership industriale/commerciale, la tutela dei diritti di proprietà industriale.

3. Il sostegno a Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione in grado di valorizzare i processi di innovazione delle PMI per il mercato e/o per la collettività rispetto a tematiche connesse alla gestione delle criticità delle patologie oncologiche è un intervento attraverso cui la Regione Campania intende:

- a) perseguire l'Obiettivo Specifico 1.1 "INCREMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE DELLE IMPRESE" del PO FESR CAMPANIA 2014-2020,
- b) attuare il percorso di specializzazione tecnologico-produttiva sancito dalla *Smart Specialization Strategy* (RIS 3 Campania).

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:

a) «Regione»: la Regione Campania;

b) «Regolamento GBER» (General Block Exemption Regulation): il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.C.E. del 26 giugno 2014

c) «PO FESR 2014-2020»: il Programma Operativo Campania FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione europea C(2015) n. 8578 del 1 dicembre 2015

d) «Manuale di Attuazione»: il Manuale di Attuazione del PO Campania FESR 2014-2020, approvato con Decreto Dirigenziale n. 228 del 29/12/2016 della Direzione Generale 16 - Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

e) «D.Lgs. 123/1998»: il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998;

f) «Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

g) «Piccole e Medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del **Regolamento GBER**;

h) «Soggetti partner»: gli Organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza e le PMI, che concorrono a realizzare il Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione;

i) «Ricerca Industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

j) «Sviluppo Sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano

in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

k) «**Servizi di Consulenza in materia di Innovazione**»: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;

l) «**Servizi di sostegno all'Innovazione**»: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti;

m) «**Innovazione di Prodotto**»: introduzione di un bene o servizio, nuovo o considerevolmente migliorato, per ciò che riguarda le sue caratteristiche o gli usi per cui è concepito, compresi miglioramenti sostanziali nelle caratteristiche tecniche, nei componenti e materiali, nel software incorporato, nella facilità d'uso o in altre caratteristiche funzionali.

n) «**Innovazione di Processo**»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

o) «**Innovazione dell'Organizzazione**»: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le

acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

p) «**R&S**»: l'insieme delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

q) «**RS&I**»: l'insieme delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione di Prodotto, Processo, dell'Organizzazione

r) «**Commissione Internazionale**»: costituita con Decreto Direttoriale Dip 54 n. 19 del 03/11/2016 e ss.mm. ii.

Art. 3 – Soggetti partecipanti e requisiti di ammissibilità

1. Sono ammissibili a presentare Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione, i partenariati tra una o più PMI e almeno un Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza.

2. I partenariati devono essere costituiti ovvero costituendi alla data di presentazione della domanda nella forma di Associazione Temporanea di Scopo, purché con capofila un'impresa, consorzio, società consortile o rete di impresa con personalità giuridica,

3. È possibile la presentazione della domanda da parte di un consorzio o società consortile, in qualità di beneficiario, purché comunque l'Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza partecipi direttamente al progetto in qualità di soggetto partner.

4. Per la presentazione di un Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione, ciascuna impresa richiedente, ovvero nel caso in cui il soggetto proponente sia un consorzio/società consortile il consorzio/la società consortile, deve possedere una qualificata esperienza nelle attività di R&S coerenti con gli obiettivi del Progetto di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione, ovvero:

- a) deve aver realizzato nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione almeno un Progetto di R&S ad oggetto le tematiche di innovazione che si intendono sviluppare con il Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione e per il quale si è verificata la condizione di collaborazione con Organismi di ricerca, come risultante da apposita dichiarazione rilasciata dall'Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, nella quale sia attestata la conclusione con esito positivo del programma di ricerca o sviluppo sperimentale e siano descritti altresì i contenuti della collaborazione e i risultati conseguiti, ovvero, in alternativa,
- b) abbia depositato domanda di brevetto per invenzione - ad oggetto le tematiche di innovazione che si intendono sviluppare con il Progetto di trasferimento

tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione - e abbia almeno ottenuto l'emanazione da parte dell'EPO del Rapporto di Ricerca con esito non negativo prima della data di presentazione della domanda di agevolazioni, ovvero, in alternativa,

- c) deve aver sostenuto, in almeno uno dei tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda, costi per attività di R&S - ad oggetto le tematiche di innovazione che si intendono sviluppare con il Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione - per un ammontare pari ad almeno il 2% del totale dei costi del personale. Tali elementi dovranno essere debitamente certificati:
 - i. da parte di un perito tecnico iscritto in apposito albo, per la coerenza tra attività di R&S svolte e le tematiche del Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione,
 - ii. da parte di un revisore contrabile esterno iscritto nell'apposito registro, per la valorizzazione dei costi delle suddette attività di R&S svolte dall'impresa.

Per le imprese costituite da non oltre i dodici mesi a far data dalla pubblicazione del presente Avviso, i requisiti di cui al punto a) ovvero al punto b) potranno essere dimostrati anche dai soci, che si impegnano a conferire con apposito atto la piena disponibilità della proprietà intellettuale all'azienda neocostituita.

5. Al fine dell'ammissibilità, ciascuna impresa partecipante al partenariato proponente, e nel caso in cui il soggetto proponente sia un consorzio/società consortile, deve soddisfare, al momento della presentazione, i seguenti requisiti:

- a) essere iscritta al registro delle imprese;
- b) non essere classificabile come imprese in condizioni di difficoltà;
- c) non essere stata destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune e/o non essere tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione, indicati nell'art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007 e ss.mm.ii.
- d) rispettare:
 - i. la normativa in materia di aiuti di stato
 - ii. le normative in materia ambientale;
 - iii. le norme in materia di lavoro, di previdenza, di salute e di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

- iv. le vigenti norme edilizie ed urbanistiche e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- v. le condizioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nelle categorie di appartenenza.

6. Non possono essere ammesse a contributo i soggetti partner:

- a) che si trovano in condizione di liquidazione volontaria;
- b) i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici abbiano riportato condanne penali o siano sottoposti a procedimento penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno all'ambiente;
- c) i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici sono sottoposti ad un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575.
- d) siano state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della Domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione, ad eccezione di quelle derivanti da rinunce;
- e) che non abbiano restituito agevolazioni godute per le quali sia stata disposta dalla Regione la restituzione.

4. Per la partecipazione a Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione, ogni impresa richiedente deve risultare, al momento di presentazione della domanda, affidabile sotto il profilo economico-finanziario sulla base dei seguenti due parametri calcolati sui valori dell'ultimo bilancio approvato:

PARAMETRI	SOGLIA PER L'AMMISSIBILITÀ
1. Congruenza fra capitale netto e costo del progetto	$CN/(CP - I) > 25\%$
2. Onerosità della posizione finanziaria	$(OF/F) < 10\%$

CN = capitale netto dato dal totale del «patrimonio netto» come definito dall'art. 2424 del codice civile, al netto dei «crediti verso soci per versamenti ancora dovuti», delle «azioni proprie» e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;

CP-I = costo del progetto (CP), relativo alla singola impresa, al netto dell'agevolazione calcolata richiesta (I);

OF = oneri finanziari netti dati dal saldo tra «interessi e altri oneri finanziari» e «altri proventi finanziari», di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema del conto economico del codice civile;

F = fatturato dato da «ricavi delle vendite e delle prestazioni» di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile.

5. Per le imprese di recente costituzione che non dispongono ancora di un bilancio approvato l'affidabilità economico-finanziaria è valutata solo sul parametro relativo alla congruenza fra capitale netto e costo del progetto.

6. Al fine di soddisfare i parametri di affidabilità economico-finanziaria, l'impresa può deliberare un aumento di capitale; in tale caso, in sede di presentazione della domanda è sufficiente l'impegno a deliberare l'aumento da parte dei soci con apposita delibera assembleare; in ogni caso il capitale deliberato in aumento dovrà essere integralmente versato entro 30 gg. dalla data di notifica del provvedimento di concessione dei contributi.

7. Le disposizioni di cui ai punti elenco precedenti si applicano anche agli *Organismi di ricerca*, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica.

8. L'insussistenza di uno o più requisiti soggettivi sopra richiamati, la non soddisfazione dell'affidabilità economico-finanziaria ovvero la presenza di uno o più motivi ostativi su elencati, alla data di presentazione dell'Istanza di accesso, comporta la non ammissibilità della Domanda e l'impossibilità di accedere allo strumento agevolativo di cui al presente Avviso.

Art. 4 – Ambiti di intervento

1. Il presente Avviso è aperto a tutte i partenariati costituiti nelle forme di cui al punto 2 dell'art. 3, che presentano Progetti di Trasferimento Tecnologico Cooperativi e di Prima Industrializzazione che abbiano ambiti di ricerca e applicazione tecnologiche coerenti con le seguenti linee di intervento individuate da parte della Commissione Internazionale

LINEE DI INTERVENTO	AMBITI TECNOLOGICI	TRAIETTORIE TECNOLOGICHE PRIORITARIE
<p>BIG DATA E BIOBANK PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE</p> <p>MODELLI PREVENTIVI E STILE DI VITA</p>	<p>SOLUZIONI ED APPLICAZIONI ICT PER LE BIOTECNOLOGIE E LA SALUTE UMANA</p>	<p>Applicazioni e tecnologie ICT a supporto della diagnostica e della prevenzione delle patologie</p> <p>Applicazioni e tecnologie ICT a supporto della gestione e dell'implementazione di processi socio-sanitari</p>
<p>STUDI CLINICI SUI NUTRACEUTICALS & FUNCTIONAL FOODS</p> <p>MODELLI PREVENTIVI E STILE DI VITA</p>	<p>SYNTHETIC (SYSTEM) BIOLOGY, BIOPROCESSI E PRODUZIONE BIOTECNOLOGICA DI MOLECOLE FARMACOLOGICHE; NUTRACEUTICA E COSMECEUTICA</p>	<p>Sviluppo e il miglioramento di ceppi microbici eucariotici per l'ottenimento di cell-factories</p> <p>Studio di processi innovativi di fermentazione, biotrasformazione e disinfestazione</p> <p>Processi d'individuazione e produzione di molecole e bioprocessi anche mediante organismi e cellule animali</p> <p>Utilizzo di preparazioni fagiche per il controllo di patologie</p> <p>Alimenti e prodotti nutrizionali funzionali per la prevenzione di patologie, anche mediante protocolli personalizzati</p>
<p>BIOREMEDIATION</p> <p>VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI</p>	<p>PACKAGING, BIORISAMENTO DEL TERRITORIO E GESTIONE EFFICIENTE DELLE RISORSE PER L'AGRO-INDUSTRIA</p>	<p>Materiali di imballaggio innovativi meno invasivi, protettivi e riutilizzabili</p> <p>Metodologie e apparecchiature per il controllo dei prodotti e delle aree di produzione</p> <p>Sviluppo di tecnologie e processi per la valorizzazione degli scarti di produzione</p> <p>Studio di estratti e/o frazioni di semipurificazione e/o composti puri ed oli essenziali</p> <p>Sviluppo di sistemi di bio-risanamento di reflui di scarti vegetali</p> <p>Sviluppo di metodologie, processi e sistemi di monitoraggio, controllo, valutazione e riqualificazione di territori</p> <p>Utilizzo di nuove tecnologie per la salvaguardia di razze animali autoctone</p> <p>Tecnologie innovative per la gestione irrigua e degli agrochimici</p>

Art. 5 – Risorse finanziarie disponibili

1. Le Risorse PO FESR Obiettivo Specifico 1.1 “RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E NAZIONALE” assegnate al presente intervento sono pari a 20.000.000,00 (ventimilioni) di euro.

Art. 6 - Caratteristiche dei Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione

1. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione devono avere un costo complessivo non superiore a 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) euro e non inferiori a 500.000,00 (cinquecentomila) euro, ed una durata non superiore ai 12 mesi dalla data di presentazione del progetto.

2. I Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione, devono essere finalizzati alla realizzazione di attività di sviluppo sperimentale che coprano almeno il 60% dei costi complessivi previsti per le attività di R&S.

3. La partecipazione degli Organismi di Ricerca al progetto in qualità di partner in collaborazione effettiva con le imprese non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% del costo complessivo del Progetto.

4. In ogni caso, l'impresa o le imprese devono aver stipulato un accordo di collaborazione con almeno un Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza con sede in Regione Campania, per il supporto nelle attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale. La natura dell'accordo deve comportare la collaborazione effettiva tra l'impresa o le imprese e l'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza. L'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza deve sostenere almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e deve poter pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte. L'accordo deve avere una data anteriore alla data di presentazione della domanda

Art. 7 - Determinazione ed ammissibilità dei costi

1. I costi ammissibili alle agevolazioni per i Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione comprendono:

a) le spese *sostenute per la realizzazione delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale* previste nel Progetto, ovvero:

- i. **spese per il personale:** il personale dipendente del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto

del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

- ii. **spese per strumenti ed attrezzature:** costi per l'acquisto degli strumenti e delle attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo;
 - iii. **spese per consulenze tecniche e di servizi equivalenti:** costi per l'acquisto di servizi di consulenza e degli altri servizi utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e sviluppo sperimentale, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
 - iv. **spese generali:** spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale del soggetto beneficiario. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 15 per cento delle spese del totale del budget di progetto per ciascun singolo soggetto;
 - v. **altri costi:** i costi per l'acquisto dei materiali, forniture e prodotti analoghi utilizzati per lo svolgimento del progetto, i costi relativi al coordinamento generale del progetto di R&S nonché le spese connessi alle attività di pubblicità, divulgazione e disseminazione dei risultati della ricerca;
- b) le spese sostenute per la realizzazione delle attività di innovazione e di trasferimento tecnologico, riservati ai soggetti partecipanti in qualità di impresa, nel limite massimo del 10% del valore del progetto, ovvero:
- **spese per servizi di consulenza in materia di innovazione:** consulenza gestionale; assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di tecnologie; trasferimento di competenze e laboratori tematici; consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull'uso delle norme;
 - **spese per servizi di supporto all'innovazione:** locali per ufficio; banche dati; biblioteche tecniche; ricerche di mercato; utilizzazione di laboratori; etichettatura di qualità, test e certificazione.

2. I costi afferenti le diverse tipologie di spese sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti recuperabile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia recuperabile.

Art. 8 - Intensità del contributo e agevolazioni concedibili

1. Per i Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione le agevolazioni sono concesse

- a) per le attività di R&S svolte dalle imprese e dagli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza privati, le agevolazioni sono concesse nella forma di **contributi alla spesa**, per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive - nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dal regolamento GBER – fissata in relazione alla dimensione di impresa come segue:

CATEGORIE DI ATTIVITÀ	INTENSITÀ DI AIUTO	
	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA
Attività di ricerca industriale	70%	60%
Attività di sviluppo sperimentale	60%	50%

- b) per le attività di R&S svolte dagli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici, le agevolazioni sono concesse nella forma di **contributo alla spesa**, per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive fissata all'80%. In ogni caso, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette a un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore alle intensità di aiuto applicabili alla singola impresa beneficiaria. Nessun aiuto di Stato indiretto è concesso al partner industriale attraverso l'Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza per effetto delle condizioni favorevoli della collaborazione, se ricorre una delle seguenti condizioni:
- i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di R&S;
 - l'Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di

proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza sarà dedotto da tale compenso.

- c) per le attività di innovazione e di trasferimento tecnologico, le agevolazioni sono concesse nella forma di **contributo alla spesa**, per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive fissata al 75%.

Art. 9 - Modalità e criteri per la valutazione

1. I Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione ritenuti ammissibili, in base ai requisiti formali previsti dall'art. 3 e dall'art. 4, verranno assoggettati in funzione della priorità temporale della relativa data di presentazione e nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 5 del presente Avviso, ad una valutazione automatica derivante dalla verifica della sussistenza dei seguenti elementi:

- a) potenziale di innovazione del proponente;
- b) cantierabilità del progetto;
- c) capacità di innovazione delle soluzioni tecnologiche proposte;
- d) sostenibilità economico-finanziaria del progetto.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione valuta la rispondenza dei Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione ai criteri riportati di seguito:

MACRO-AMBITI DI VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
POTENZIALE DI INNOVAZIONE	A.1) Disponibilità di ciascuna impresa partecipante, già al momento della presentazione della domanda, di almeno due figure professionali in possesso di un diploma di laurea, o titolo	15

MACRO-AMBITI DI VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
DEL PROPONENTE	accademico superiore, in materie tecnico-ingegneristiche attinenti le attività di ricerca ovvero lo sviluppo tecnologico ovvero l'implementazione/ commercializzazione delle soluzioni innovative sviluppate	
	A.2) Disponibilità di ciascuna impresa partecipante, già al momento della presentazione della domanda, di almeno una figura professionali in possesso di un diploma di laurea, o titolo accademico superiore in materie economico-aziendali	5
	A.3) Partecipazione degli Organismi di ricerca per una quota di Progetto non inferiore al 30%.	10
CANTIERABILITÀ DEL PROGETTO	B.1) Realizzazione, in data non antecedente alla pubblicazione del presente avviso delle procedure di selezione dei fornitori per le attività relative alle spese di consulenza ammissibili e alle spese per l'acquisto degli attivi materiali ed immateriali ammissibili. Nel caso dei soli Organismi di Ricerca, la condizione può essere soddisfatta attraverso la presentazione di almeno tre preventivi di spesa relativi a ciascuna fornitura esterna.	15
	B.2) Impegno da parte di ciascuna delle imprese partecipanti ad assumere, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto accredito della prima erogazione di contributo da parte della Regione Campania, almeno una figura professionale in possesso di un diploma di laurea in materie tecnico-ingegneristiche attinenti le attività di prima industrializzazione/ commercializzazione delle soluzioni innovative sviluppate	5
	Punteggio massimo conseguibile	50

3. I Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione che abbiano conseguito un punteggio complessivo di almeno 40 punti sui 50 conseguibili, rispetto ai macro-ambiti di valutazione *potenziale di innovazione del proponente* e alla *cantierabilità del progetto*, saranno sottoposti a un referaggio tecnico-scientifico da parte di esperti individuati dalla Regione Campania, volto alla determinazione del livello dei seguenti criteri:

MACRO-AMBITI DI VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
CAPACITÀ DI INNOVAZIONE	C.1) Sviluppo di soluzione tecnologiche coerenti con le traiettorie tecnologiche prioritarie indicate nella tabella di cui al punto 1 art 4 del presente Avviso	10
	C.2) Capacità del nuovo prodotto/servizio di rispondere meglio dell'offerta presente sul mercato ai bisogni dei clienti o di intercettare nuovi bisogni e/o di aprire nuove mercati anche a livello internazionale	5
	C.3) Capacità del nuovo processo di incrementare l'efficienza dei processi aziendali e/o ridurre l'impatto ambientale e/o l'innovazione sociale	5
	C.4) Assetto produttivo e struttura organizzativa ben descritti e pienamente coerente con le attività progettali previste	5
SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA	D.1) Attrattività del segmento target di mercato in riferimento al tasso di crescita atteso, grado di concentrazione del mercato, grado di competitività, barriere all'ingresso, e stadio del ciclo di vita del prodotto/servizio	10
	D.2) Efficacia e coerenza delle strategie di prodotto/servizio, prezzo, comunicazione e distribuzione	5
	D.3) Attendibilità e coerenza tra le fonti di copertura individuate ed i fabbisogni finanziari dell'iniziativa	5
	D.4) Risultati attesi in termini di redditività e loro attendibilità	5
	Punteggio massimo conseguibile	50

4. Sono ammessi a finanziamento, Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione che abbiano conseguito un punteggio complessivo di almeno 40 punti sui 50 conseguibili, rispetto ai macro-ambiti di valutazione *capacità di innovazione e sostenibilità economico-finanziaria*.

5. In sede di valutazione della capacità di innovazione e della sostenibilità economico-finanziaria del progetto, il referee nominato dalla Regione valuta altresì la congruità dei

costi, anche rispetto alle previsioni indicate dal soggetto richiedente, provvedendo, eventualmente, a ridurne l'ammontare e, conseguentemente, a ricalcolare l'importo dell'agevolazione concedibile.

Art. 10 - Modalità di presentazione delle domande

1. La Domanda per la partecipazione presente deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma informatica raggiungibile attraverso i siti internet: **www.regione.campania.it** e **www.innovazione.regione.campania.it**.

2. Le ulteriori modalità per la presentazione delle domande (data di avvio della fase di registrazione e della compilazione on line), gli schemi della Domanda e dei relativi allegati di, le modalità di presentazione delle domande di erogazione, i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili e ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo saranno esplicitati con successivo Decreto Dirigenziale di attuazione del presente Avviso.

Art. 11 - Priorità delle domande e cause di esclusione

1. Il presente bando si basa su di una procedura a sportello. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda farà fede la marcatura temporale apposta alla Domanda, firmata congiuntamente da tutti i partner ed inviata in uno con il progetto esecutivo all'indirizzo PEC come specificato dal punto 4 dell'art 18.

2. Saranno considerate presentate contemporaneamente tutte le Domande firmate con marca temporale comprese all'interno di prefissato arco un temporale, a partire dall'orario di apertura, così come dettagliati da successivo Decreto Dirigenziale.

3. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a finanziare tutte le domande presentate contemporaneamente verrà stilata una graduatoria di merito in base ai criteri di cui all'articolo 5 del presente bando e si scorrerà tale graduatoria fino a concorrenza delle risorse residue

4. Allo stesso soggetto, ad eccezione degli Organismi di Ricerca e diffusione della conoscenza, non è consentito presentare più domande di agevolazione nell'ambito dello stesso intervento, ancorché relative a differenti tipologie di spesa. Nel caso di presentazione di più domande nell'ambito dello stesso intervento, tutte le domande presentate in cui esso partecipa saranno escluse.

5. La domanda di concessione del contributo presentata ai sensi del presente bando non sarà ritenuta ammissibile e pertanto non sarà sottoposta ad istruttoria formale e valutativa qualora sia verificata:

- a) la mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità;
- b) la mancanza di una delle caratteristiche prescritte per la presentazione dei Progetti;
- c) la presenza di dati, notizie o dichiarazioni inesatti ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili alle imprese e non sanabili, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.
- d) il mancato invio della documentazione secondo quanto prescritto da successivo Decreto Dirigenziale di attuazione del presente Avviso;
- e) al verificarsi di una delle condizioni specifiche di ammissibilità indicate dall'art 12 del presente Avviso.

Art. 12 - Istruttoria delle domande e valutazione dei progetti

1. Le domande di agevolazione validamente presentate, saranno valutate, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria formale delle stesse.
2. Durante la fase di istruttoria formale, l'Amministrazione o l'eventuale Soggetto Gestore potrà richiedere all'impresa, anche in applicazione del D.Lgs. 15/11/2012 n. 218, eventuali integrazioni a completamento/rettifica/chiarimento della domanda presentata, a mezzo PEC e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura del soggetto proponente nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il mancato invio della risposta entro il termine suddetto comporterà la decadenza della relativa domanda dai benefici richiesti.
3. Superata la fase istruttoria delle domande e verificata l'affidabilità dei soggetti proponenti si procederà alla valutazione di merito degli interventi del progetto sulla base di quanto stabilito dall'art 9 del presente Avviso, per la valutazione dei Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione.

Art. 13 - Clausola di autotutela

1. La Regione Campania ha in corso le necessarie procedure di verifica di corretta regolarità amministrativa, ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, della procedura messa in atto con il presente Avviso con i competenti uffici della commissione Europea, qualora tali verifiche dovessero concludersi con esito parzialmente o totalmente negativo la Regione si riserva di non procedere con gli atti di ammissione a finanziamento dei progetti eventualmente risultati idonei e finanziabili.

Art. 14 - Controlli e monitoraggio

1. La Regione si riserva in ogni momento la facoltà di effettuare sopralluoghi e controlli presso le sedi operative, anche tramite incaricati esterni ed anche a campione, sulle iniziative, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati ed a fornire eventuali rapporti tecnici periodici.

Art. 15 - Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altri Aiuti di stato concessi al soggetto beneficiario, anche a titolo di *de minimis*, ovvero con altri benefici anche fiscali laddove riferiti alle stesse spese ammissibili.

Art. 16 - Revoca delle agevolazioni

1. La revoca o la decadenza del contributo assegnato è disposta, qualora, a seguito dei controlli effettuati, ovvero con qualsiasi altra modalità, siano accertate gravi irregolarità o inadempimenti per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, e nelle seguenti ipotesi:

- a) i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste per l'accesso alle agevolazioni, dichiarate dal soggetto proponente in fase di domanda di agevolazione;
- b) i beni oggetto di agevolazione risultino essere stati ceduti, alienati o distratti nei cinque anni successivi alla data di ultimazione del programma di investimenti (data ultima fattura);
- c) i soggetti beneficiari non abbiano rispettato i tempi previsti per la realizzazione del progetto;
- d) i soggetti beneficiari trasferiscano la sede operativa al di fuori della regione Campania prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di ultimazione del Progetto;
- e) i soggetti beneficiari siano sottoposti a procedure concorsuali prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di ultimazione del progetto;
- f) i soggetti beneficiari realizzino un significativo scostamento nell'attuazione del Progetto presentato in sede di domanda, tale da mettere a rischio la relativa fattibilità.

- g) i soggetti beneficiari abbiano reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- h) i soggetti beneficiari non adempiano agli obblighi di monitoraggio e controllo.
- i) i soggetti beneficiari non rispettino le disposizioni previste dal presente Avviso e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato e non rispetti le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro.

Art. 17 - Informativa sulla Privacy

1. Ai sensi della d.lgs. n. 196/03, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 18 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
2. La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.
3. Il decreto di concessione del finanziamento sarà pubblicato nel BURC.
4. Il responsabile del procedimento è Giuseppe Russo,

Contatti: e-mail: ttindoncologia@pec.regione.campania.it